

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 096/CGF– RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2013

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Dott. Franco Massi–
Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.5000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/APRILIA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

Con preannuncio di reclamo del 29 ottobre 2013 la Società Casertana Football Club s.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: per tutta la durata del primo tempo, quattro persone non identificate ma riconducibili alla società campana sedevano su una panchina posta sul terreno di gioco in prossimità di una bandierina. Informato il responsabile della sicurezza della Casertana, questi impediva loro di rientrare nel secondo tempo; a fine gara, una delle quattro persone di cui sopra, qualificatosi come Direttore generale della Casertana, si introduceva indebitamente negli spogliatoi e assumeva un atteggiamento offensivo e minaccioso verso l'Ispettore di Lega.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 6 novembre 2013, una memoria difensiva con la quale sostanzialmente si evidenziava l'eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata giacchè la stessa sanzione trova fondamento nella sussistenza di due elementi giuridico-sostanziali – quali l'indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate e il comportamento scorretto e/o antisportivo tenuto da una di queste nei confronti dell'Ispettore di Lega – contraddistinti da profili di venialità; infatti, per quanto riguarda il primo elemento, si evidenziava che la presenza sul terreno di gioco di persone non autorizzate si era limitata ad un solo tempo di gara mentre, per quanto riguarda il secondo elemento, si sollevavano dubbi sulla versione dei fatti denunciati dall'Ispettore di Lega considerato che il “presunto” comportamento veniva rilevato soltanto dal diretto interessato malgrado negli spogliatoi ci fosse anche la terna arbitrale e il collaboratore della Procura federale, nessuno dei quali percepiva alcunchè. Continuava la difesa affermando che, in ogni caso, il comportamento *de quo*, essendo soltanto uno sfogo verbale, poteva definirsi meramente irriguardoso e non offensivo e/o minaccioso dell'onore e della dignità dell'Ispettore di Lega e, di conseguenza, non poteva che comportare una sanzione più blanda rispetto a quanto stabilito dal giudice di prime cure anche in virtù di autorevoli precedenti giurisprudenziali.

Si chiedeva, pertanto, una congrua e sensibile riduzione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del C.G.S., il dott. Cesare Guglielmi per delega dell'Avv. Eduardo Chiacchio, difensore della Società Casertana Football Club S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva

espressa in atti.

La Corte considerato, innanzitutto, che il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa (64/CGF) non sembra assimilabile al caso concreto poichè, in quel caso, veniva riconosciuto il fattivo apporto della società nell'opera di prevenzione di comportamenti violenti da parte dei propri sostenitori mentre nel caso *de quo* è proprio la società a violare le norme consentendo la presenza sul terreno di gioco di quattro persone non presenti nell'elenco di cui all'articolo 61 delle N.O.I.F.;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., "*I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*";

Ritenuto, infine, che le circostanze di tempo e di luogo in cui il dirigente ha pronunciato la frase possano configurare la ricorrenza della fattispecie di "dichiarazioni lesive", ai sensi dell'art. 5, comma 4, del C.G.S.;

Visto il combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 5, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 1, 2 e 5, C.G.S. respinge il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 50/DIV del 29.10.2013) ha inflitto all'A.S. Melfi s.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00. Veniva altresì sanzionato il dirigente Novelli Gioacchino. E ciò per fatti avvenuti nella gara Melfi-Teramo del 27.10.2013.

La società A.S. Melfi s.r.l. è stata sanzionata con l'ammenda di € 10.000,00 nonché con la diffida ex 18 C.G.S. perché:

- propri sostenitori, più volte durante la gara, rivolgevano all'arbitro reiterati insulti;
- alcuni sostenitori, posizioni in tribuna rivolgevano ad un commissario della Can Pro, insulti e minacce, colpendolo più volte con calci alle gambe e schiaffi sulla testa.

Dal referto arbitrale emerge che ad un certo punto veniva allontanato il Sig. Castaldi Pierpaolo perché in segno di protesta colpiva la panchina ed uscendo dal campo a fine a gara diceva ad esso arbitro: "sei vergognoso, fai schifo".

Si riferiva altresì che nell'arco del II° tempo il pubblico della società di casa dalla tribuna accompagnava ogni decisione di esso arbitro con sonori fischi ed insulti tra cui: "leghista, cornuto, sei scandaloso, fai cazzate, nasconditi, torna da dove sei venuto".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponevano rituale reclamo sia la società Melfi che il dirigente Novelli. Il procedimento nei confronti del dirigente Novelli veniva sospeso in quanto venivano inviati gli atti alla Procura Federale per specifici accertamenti a norma dell'art. 34, IV comma, C.G.S., lasciando la precedente decisione interlocutoria, ed invita la sanzione comminata in "prime cure".

Per quanto concerne la società A.S. Melfi s.r.l., ritiene la Corte di accogliere in parte il ricorso riducendo l'ammenda da € 10.000,00 a € 5.000,00 restituendo, di conseguenza, la tassa reclamo.

Ed invero la responsabilità ex art. 4, C.G.S. emerge in modo incontrovertibile, dal referto arbitrale che fa piena prova, assieme ai rapporti degli assistenti e del quarto ufficiale circa il comportamento dei tesserati (art. 35, 1.1); e lo stesso dicasi per i non tesserati (per i quali l'art. 35, comma 2, n. 1 aggiunge i commissari di campo).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Melfi di Melfi (Potenza), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Rosario Calderone, Avv. Nicolò Schillaci–Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO CALC. D'ERRICO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PERUGIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

Con reclamo in data 12.11.2013 la S.S. Barletta Calcio S.r.l. impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe.

La società istante chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore D'Errico ad una giornata di gara, deducendo l'impossibilità di ritenere l'intervento falloso in questione di natura violenta e qualificandolo, viceversa quale mero scontro di gioco.

A sostegno della propria tesi difensiva la società produceva una sequenza fotografica ritraente le fasi della condotta sanzionata, documentazione che, tuttavia, questa Corte non può prendere in considerazione in quanto la stessa non offre piena garanzia tecnica e documentale e, comunque, fornisce esclusivamente una ricostruzione frammentaria e poco chiara degli eventi.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, l'esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l'intervento falloso commesso dal D'Errico come grave atto violento – circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l'applicazione della più afflittiva sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lettera b) – dall'altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato abbia assunto i caratteri della condotta gravemente antisportiva, in alcun modo paragonabile ad un mero scontro di gioco.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore D'Errico Andrea.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete